

Rep. N. \_\_\_\_\_

## Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 32 del D. Lgs.vo nr. 36/2023, avente ad oggetto “il rinnovo e la fornitura delle licenze software “PAESSLER PRTG Enterprise Monitor” per le esigenze del “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (C.E.N.)” di Napoli e del “Centro Informatico Continuità Operativa (C.I.C.O.)” di Bari, nonché funzionali al “Sistema NUE 112”, con connessi servizi di installazione e configurazione, supporto e “contact center”, supporto specialistico, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nonché formazione”.

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, addì \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale \_\_\_\_\_ - sono presenti:

1) **Il Vice Prefetto Dott. Tommaso Tafuri**, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale nr. 80202230589;

2) Il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Codice fiscale e numero d'iscrizione:

\_\_\_\_\_, con attività esercitata dal \_\_\_\_\_ nell'ambito \_\_\_\_\_ come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di \_\_\_\_\_.

I predetti della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato, sono in possesso dei requisiti di legge e con me stipulano il presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 16 del Regio Decreto 18 novembre 1923, nr. 2440, e dell'articolo all'articolo 18 comma 1 del D. Lgs.vo nr. 36/2023, in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa.

#### **PREMESSO CHE:**

- a) il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo nr. 32 del D. Lgs.vo nr. 36/2023, realizzata mediante ricorso al "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), finalizzata al "rinnovo ed alla fornitura delle licenze software "PAESSLER PRTG Enterprise Monitor" per le sigenze del "Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (C.E.N.) di Napoli e del "Centro Informatico Continuità Operativa (C.I.C.O.)" di Bari, nonché funzionali al "Sistema NUE 112", con connessi servizi di installazione e configurazione, supporto e "contact center", supporto specialistico, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nonché formazione";
- b) il Servizio per le Tecnologie dell'Informazione ha all'uopo predisposto il relativo capitolato tecnico ed ha fissato in complessivi **€ 219.019,00, I.V.A. esclusa**, l'importo da porre a base d'asta della discendente procedura procedura di gara, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 108, comma 3, del menzionato decreto legislativo;
- c) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d'invito del \_\_\_\_\_ trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al "Sistema Dinamico di Acquisizione" per le "categorie merceologiche" oggetto della procedura e per la "classe di ammissione" determinata dalla stazione appaltante;

- d) sono pervenute nr. \_\_ (\_\_\_\_) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal "Responsabile Unico del Progetto" nella seduta del \_\_/\_\_/2023, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI "\_\_\_\_", al prezzo di Euro \_\_\_\_\_, cui sono da aggiungere Euro \_\_\_\_\_, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro \_\_\_\_\_;
- e) la Società viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

**Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

## **Articolo 1**

**(Oggetto del contratto – Descrizione della fornitura – Luogo di consegna – Importo contrattuale)**

### **1.1 Oggetto del contratto**

Il presente atto negoziale ha come oggetto "il rinnovo e la fornitura delle licenze software "PAESSLER PRTG Enterprise Monitor" per le esigenze del "Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (C.E.N.)" di Napoli e del "Centro Informatico Continuità Operativa (C.I.C.O.)" di Bari, nonché funzionali al "Sistema NUE 112", con connessi servizi di installazione e configurazione, supporto e "contact center", supporto specialistico, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nonché formazione".

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta economica dell'Impresa in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, documenti che, benché non allegati ma custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

### **1.2 Descrizione della fornitura**

La fornitura comprende il rinnovo e la fornitura delle licenze software "PAESSLER PRTG Enterprise Monitor" attualmente in uso presso il "Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato" di Napoli ed il "Centro Informatico Continuità Operativa" di Bari, nonché funzionali al "Sistema NUE 112", in scadenza alla data del 16.11.2024, come da sottostante tabella recante il relativo dettaglio:

PRTG Enterprise Monitor			
Da	licenza <b>per 80k sensori - ID</b> <b>410001094</b>	scadenza	A
	<b>16/11/2024</b>		Nuova licenza ad abbonamento per <b>150k sensori</b> per 36 mesi

L'Impresa dovrà garantire il rinnovo e la fornitura delle licenze in parola nell'ultima "versione" disponibile sul mercato, nonché assicurare le "versioni", "release", aggiornamenti e correzioni del prodotto "software" successive alla data del presente atto negoziale.

Dovranno, inoltre, essere garantite:

- installazione e configurazione;
- supporto e "contact center", per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi;
- supporto specialistico, per un totale di 30 (trenta) giornate, nell'arco di vigenza negoziale;
- formazione, estrinsecantesi nella fruizione di nr. 2 (due) corsi per 15 (quindici) discenti.

### **1.3 Luogo di consegna**

La fornitura ed le attività saranno svolte "da remoto" o in "presenza" presso il "Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato", sito in Via Miano, nr. 2 – Napoli (NA), c/o Real Bosco Capodimonte, per il "Sito primario", e presso il "Centro Informatico Continuità Operativa", sito in Via Cacudi, nr. 3 – Bari (BA), per il "Sito di Disaster Recovery", infrastrutture entrambe soggette a normativa "ISO/IEC 27001".

### **1.4 Importo contrattuale**

L'ammontare complessivo del contratto è di Euro \_\_\_\_\_ cui sono da aggiungere Euro \_\_\_\_\_ per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di Euro \_\_\_\_\_.

### **1.5 Opzioni**

- L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità, previa autorizzazione del "Responsabile Unico del Progetto", ai sensi dell'articolo 120, commi 1, lettere a), b), c), d), 5 e 7, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto

di entrambi i valori di cui al comma 3, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, e, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), del menzionato articolo 120, se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, laddove, nell'ipotesi di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

- L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare o diminuire la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 120, comma 9, del D.Lgs.vo nr. 36/2023.
- L'Amministrazione, entro la data di scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 76, comma 6, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità, del valore stimato di € \_\_\_\_\_, IVA esclusa, in aderenza al disposto di cui al comma 10 del successivo articolo 120 sempre dal cennato decreto legislativo;
- L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, ai medesimi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento e conclusione della procedura di scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, da effettuare tramite PEC.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

## **Articolo 2**

### **(Norme regolatrici del contratto)**

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, nr. 2440, e successive modificazioni);

- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato ([Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827](#), e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno nr. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, nr. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 nr. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, nr. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo nr. 36/2023;
- g) il Decreto Legge nr. 4 del 27/01/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 25 del 28/03/2022;
- h) il Decreto Legge nr. 95/2012, convertito con Legge nr. 135/2012;
- i) la Legge 24 dicembre 2007, nr. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- j) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, nr. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- k) l'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, nr. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, nr. 29;
- l) il Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr. 101;
- m) le norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- n) la Direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 31 del 7 febbraio 2004;
- o) il Decreto legislativo 9 aprile 2008, nr. 81;
- p) la normativa inerente il Codice dell'Amministrazione Digitale e l'Agenda Digitale Europea;
- q) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti *a), b), c), d)*,

e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p) e q), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

r) tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia dei contratti pubblici.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti da a) a r), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegare al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

### **Articolo 3**

#### **(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Generale di Progetto)**

Ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, l'Amministrazione, **entro il termine di 5 (cinque) giorni** dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare due distinti "**Direttori dell'Esecuzione**" del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione alla Società.

Ciascun "**Direttore dell'Esecuzione contrattuale**", congiuntamente con il "**Responsabile Unico del Progetto**", di cui all'articolo 15 del D. Lgs.vo nr. 36/2023, dovrà assicurare, altresì, la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, ai sensi degli articoli 31 e ss. dell'Allegato II.14, Capo II, sempre del D. Lgs.vo nr. 36/2023.

L'Impresa provvederà a sua volta, entro lo stesso termine, alla nomina di un proprio rappresentante designato quale "**Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)**", con funzione di unico interlocutore tecnico contabile per l'Amministrazione, nonché con il compito di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di esecuzione contrattuale per tutto il periodo di vigenza negoziale.

Di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

### **Articolo 4**

#### **(Validità contrattuale)**

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC a cura dell'Amministrazione, dell'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge,

da parte dei competenti Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza”, di cui all’articolo 17, comma 9, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, trattandosi di una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta ed univoca approvazione della totalità dei certificati di positiva verifica inventariale e funzionale di conformità della fornitura.

#### **Articolo 4.bis**

**(“Kick-off meeting” – Consegna – Installazione – Configurazione – Approntamento alla verifica inventariale di conformità - Verifica inventariale di conformità)**

##### **4.bis.1 – “Kick-off meeting”**

L’Amministrazione, **entro il termine di 5 (cinque) giorni solari** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare tramite PEC, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, di cui al precedente articolo 4, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza”, di cui all’articolo 17, comma 9, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, e comunque successivamente alla nomina dei relativi Direttori dell’esecuzione del contratto, provvederà, per il tramite dei medesimi, ad organizzare un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile Generale di progetto”, al fine di pianificare le attività successive, dando così contestualmente “avvio ai lavori”.

Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo per cause imputabili all’Impresa comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

##### **4.bis.2 – Consegna**

**Entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni solari** decorrenti dalla data di “kick-off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa provvederà alla consegna della totalità delle licenze su specifico “account” indicato dall’Amministrazione, per il tramite dei competenti Direttori dell’Esecuzione del contratto, presso i siti indicati al precedente articolo 1, Paragrafo 1.3. L’Impresa darà formale comunicazione all’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, tramite PEC, del completamento di tale attività, con conseguente formalizzazione di specifico **“attestato di consegna”**, controfirmato da ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

#### **4.bis.3 – Installazione**

**Entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni solari** decorrenti dalla data di avvenuta consegna, come risultante dalla formalizzazione dello specifico “**attestato di consegna**”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l'Impresa provvederà all'installazione della totalità delle licenze “software” previste in fornitura.

L'Impresa darà formale comunicazione all'Amministrazione, per il tramite del competente Direttore dell'esecuzione del contratto, tramite PEC, del completamento di tale attività, con conseguente formalizzazione di specifico “**attestato di installazione**”, controfirmato da ciascun Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

#### **4.bis.4 – Configurazione**

**Entro il successivo termine di 15 (quindici) giorni solari** decorrenti dalla data di avvenuta installazione, come risultante dalla formalizzazione dello specifico “**attestato di installazione**”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.3, l'Impresa provvederà ad assicurare le relative attività di configurazione della totalità delle licenze, oggetto di fornitura, presso i siti di interesse.

L'Impresa darà formale comunicazione all'Amministrazione, per il tramite del competente Direttore dell'esecuzione del contratto, tramite PEC, del completamento di tale attività, con conseguente formalizzazione di specifico “**attestato di configurazione**”, controfirmato da ciascun Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

#### **4.bis.5 - Approntamento alla verifica inventariale di conformità**

**Entro e non oltre il termine di 5 (cinque) cinque giorni solari** decorrenti dalla data di avvenuta configurazione, risultante dalla formalizzazione dello specifico “**attestato di configurazione**”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.4, l'Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo **dipps.015.0700@pecps.interno.it** dell'approntamento alla verifica inventariale di conformità della fornitura in parola, trasmettendo contestualmente l'elenco di tutte le licenze installate e configurate.

Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

#### **4.bis.6 – Verifica inventariale di conformità**

**La verifica di conformità inventariale** della fornitura sarà eseguita da ciascun Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'Impresa di approntamento alla verifica inventariale e funzionale, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.5.

La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell'offerta tecnica dell'Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che ciascun Direttore dell'esecuzione del contratto riterrà necessaria.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione dei Direttori dell'esecuzione del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

I certificati di verifica di conformità saranno sottoposti ad una univoca approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, che ne darà comunicazione all'Impresa, tramite PEC, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.

### **Articolo 5**

**(Servizio di supporto e “contact center” – Servizio di supporto specialistico – Formazione)**

#### **5.1. Servizio di supporto**

L'Impresa assicurerà, a decorrere dalla data di avvenuta ed univoca approvazione della totalità dei certificati di positiva verifica di conformità inventariale, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, un servizio di supporto, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

Il servizio di supporto, da garantire nei giorni lavorativi, con orario **09.00-18.00**, consiste nel ripristino della completa funzionalità del software a seguito di malfunzionamento e nel rilascio di eventuali correzioni ed aggiornamenti disponibili, nel rispetto dei “livelli di servizio” indicati al successivo Paragrafo 5.1.1.

Dopo tale fascia oraria dovrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali saranno da intendersi come ricevute alle ore 9:00 del primo giorno lavorativo successivo.

Si precisa che per malfunzionamento è da intendersi qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del software e, in ogni caso, ogni difformità del software rispetto a quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il servizio di supporto sarà attivato tramite il "contact center", di cui al successivo Paragrafo 5.2, che darà conferma della "presa in carico" della richiesta di intervento tramite rilascio di un identificativo della richiesta medesima da parte del relativo operatore.

#### **5.1.1. Livelli di servizio per il servizio di supporto**

L'Impresa dovrà assicurare il rispetto dei seguenti "livelli di servizio":

<b>INDICATORE DEL SERVIZIO</b>	<b>VALORI DI SOGLIA</b>
Servizio di supporto (guasti bloccanti)	Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio dalla "presa in carico": ≤ 8 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi
Servizi di supporto (guasti non bloccanti)	Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio dalla "presa in carico": ≤ 24 ore nel 95% dei casi ≤ 72 ore nel 5% dei casi

Il mancato rispetto dei suddetti "livelli di servizio" comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11.

#### **5.2. "Contact center"**

L'Impresa, a decorrere dall'avvenuta ed univoca approvazione della totalità dei certificati di positiva verifica inventariale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.6, e per l'intera vigenza contrattuale, metterà a disposizione dell'Amministrazione un "contact center", che funzionerà da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di intervento a seguito di malfunzionamento, **attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle 18.00**, nel rispetto dei "livelli di servizio", di cui al successivo Paragrafo 5.2.1.

Dopo tali orari dovrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, che saranno da intendersi come ricevute alle ore 9:00 del primo giorno lavorativo successivo.

Le chiamate dovranno essere accolte da un unico punto di risposta e non re-indirizzate su ulteriori numeri telefonici.

### **5.2.1 - Livelli di servizio “Contact center”**

Nell’ambito dell’orario di erogazione del servizio, l’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:

1. Risposta entro 20” per l’90% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 10% delle chiamate ricevute.

Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.

3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.

I livelli di servizio sopra elencati dovranno essere documentati tramite opportuni “report” in forma di foglio elettronico.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

### **5.3 Servizio di supporto specialistico**

L’Impresa assicurerà, a decorrere dalla data di avvenuta ed univoca approvazione della totalità dei certificati di positiva verifica di conformità inventariale, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, e nel corso dell’intera vigenza contrattuale, un servizio di supporto specialistico, per un totale di **nr. 30 (trenta) giornate specialistiche a consumo**, erogate da figura professionale, avente specifica certificazione “*Paessler PRTG Enterprise Monitor Partner Certified*”, da verificare a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto a fronte dell’avvenuta presentazione da parte dell’Impresa del relativo “curriculum vitae”, oggetto di preventiva approvazione da parte del medesimo, da fruire nell’arco dell’intera vigenza contrattuale.

L’Impresa dovrà comunicare una “utenza telefonica di contatto” attraverso la quale concordare, con il competente Direttore dell’esecuzione contrattuale richiedente, la fruizione delle giornate di supporto specialistico e le specifiche attività da svolgere.

Le relative modalità di effettivo espletamento delle attività richieste saranno oggetto di specifiche istanze avanzate dal Direttore dell’Esecuzione del contratto per il tramite della menzionata “utenza telefonica di contatto”, recante anche la definizione delle correlate tempistiche di esecuzione.

La mancata erogazione delle giornate richieste e/o il mancato rispetto delle modalità e tempistiche

di esecuzione comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

#### **5.4 – Formazione - Piano di formazione**

L'Impresa, entro il medesimo termine di comunicazione di approntamento alla verifica inventariale di conformità, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, presenterà un documento denominato “**Piano Formativo**”.

Tale “**Piano Formativo**”, che conterrà le modalità di dispiegamento del servizio di formazione e individuerà il percorso in termini di obiettivi da conseguire, modalità, mezzi, tempi e criteri di valutazione, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione, per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto all'uopo designato, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del “**Piano Formativo**” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “**Piano Formativo**” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

##### **5.4.1 - Formazione e dimensionamento**

L'Impresa, entro i termini e con le modalità stabilite nel “**Piano Formativo**” approvato, di cui al precedente Paragrafo 5.4, dovrà assicurare l'avvio dell'erogazione del servizio di formazione in lingua italiana, erogato da personale con competenze certificate “*Paessler Certified Training Partner*”.

Il servizio di formazione dovrà prevedere nr. **2 (due) corsi** in lingua italiana i cui contenuti devono essere equivalenti ed in linea ai seguenti corsi ufficiali del “Vendor”:

- **PRTG Level 1** – “*Getting started with Paessler PRTG Introduction to monitoring with*

*PRTG for beginners*”, della durata di 1 giorno.

- **PRTG Level 2** – “*Installing and configuring Paessler PRTG Deeper technical insights for experienced IT Professionals*”, della durata di 3 giorni.

I **nr. 2 (due) corsi** dovranno essere erogati in favore di **nr. 10 (dieci)** discenti da un profilo professionale “*Paessler Certified Training Partner*”, **in sede**, presso il Centro Elettronico Nazionale di Napoli e dovrà essere consentita anche la partecipazione “**da remoto**” in favore di **nr. 5 (cinque)** discenti del Centro Informatico Continuità Operativa di Bari, per un totale di **nr 15 (quindici)** unità.

Ciascun Direttore dell’Esecuzione contrattuale comunicherà all’Impresa i nominativi del gruppo di frequentatori abilitati alla partecipazione dei corsi ed il calendario delle date.

L’espletamento delle sessioni di formazione in argomento dovrà essere attestato da ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto che ne certificherà il completamento e la corretta erogazione secondo le esigenze dell’Amministrazione.

Tale attestazione sarà comprensiva di un questionario con l’indicazione del livello di gradimento del corso da parte dei discenti da redigere a cura dell’Impresa di concerto con ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto e da compilare a cura dei partecipanti.

Il “questionario di valutazione del corso”, da somministrare ai singoli discenti al termine di ciascuna sessione di formazione è necessario per la valutazione di efficacia del corso medesimo.

Al termine di ciascuna sessione di formazione, i “questionari di valutazione del corso” dei discenti saranno trasmessi al competente Direttore dell’Esecuzione del contratto per la verifica dell’esito positivo del corso.

È richiesto che la valutazione complessiva della sessione di formazione sia pienamente soddisfacente per almeno l’80% dei discenti.

Senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, in esito a sessioni formative con livello di gradimento inferiore al minimo atteso, ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto richiederà all’Impresa una nuova erogazione del corso (in misura pari al numero di sessioni formative insoddisfacenti).

La mancata erogazione nel rispetto delle tempistiche programmate e/o l’erogazione delle sessioni di formazione con modalità non conformi al contenuto del “**Piano formativo**” approvato, nonché riportante un livello di gradimento inferiore al minimo, comporteranno, oltre alla ripetizione del corso, l’applicazione di penali di cui al successivo articolo 11.

## **Articolo 6**

### **(Scioperi e cause di forza maggiore)**

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il "Responsabile Unico del Progetto" del procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il "Responsabile Unico del Progetto" dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il "Responsabile Unico del Progetto", sentito il "Direttore dell'esecuzione" del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Inoltre in aderenza alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge nr. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge nr. 19 del 2020, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 121, commi 6 e 7, del D. Lgs. nr. 36/2023, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 8 del citato articolo 121 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni previsti dal secondo e dal terzo periodo del comma 7 dell'articolo 121 del D.Lgs. nr. 36/2023.

## **Articolo 7**

### **(Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale finale di conformità)**

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il competente "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre – entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;

b) sottoporre – entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC della decisione di rifiuto da parte del “Direttore dell’Esecuzione Contrattuale” – alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’articolo 4.bis del presente contratto.

In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell’ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all’articolo 4.bis del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministro dell’Interno.

## **Articolo 8**

### **(Adempimenti antimafia e subappalto)**

La stipula del presente atto negoziale viene eseguita sotto l’osservanza delle previsioni di cui alle Leggi 31/5/1965, nr.575, 19/3/1990, nr.55, 17/1/1994, nr.47, al Decreto Legislativo 8/8/1994, nr. 490, al D.P.R. 252/1998 ed al Decreto Legislativo nr.159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo nr. 218/2012 e dal D.L. 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni,

dalla Legge 11/9/2020, ed all'articolo 51 del D.L. nr. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.

In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informativa antimafia ai sensi del disposto di cui all'articolo 92, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Richiesta informativa antimafia:

---

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.lgs.vo nr. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, la stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto.

Pertanto, ai sensi della previsione normativa di cui all'articolo 119, comma 2, terzo periodo, del menzionato decreto legislativo, le seguenti prestazioni devono essere eseguite a cura dell'Impresa in quanto trattasi, ai sensi del comma 3, lettera b), dell'articolo 119 del D.Lgs.vo nr. 36/2023, di subfornitura a catalogo di prodotti informatici, nonché in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali:

- **rinnovo e fornitura delle licenze software, con relativi servizi di consegna, installazione e configurazione.**

Inoltre, ai sensi del comma 17 dell'articolo 119 del Codice, si individuano di seguito le prestazioni che, seppur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità

delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali:

**. supporto specialistico, per un totale di nr. 30 (trenta) giornate;**

**· formazione.**

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, significando che nel caso si applica la Legge 18 giugno 1998, nr. 192 "*Disciplina sulla sub-fornitura nelle attività produttive*".

I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ove consentito, l'Impresa deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'Impresa trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato d'onori e dal Codice degli appalti in relazione alla

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante, relativamente ai predetti contratti di cooperazione, opererà un'accurata valutazione sulla sussistenza di tutti i presupposti e requisiti per il ricorso allo strumento in argomento, compiuta caso per caso, alla luce dello specifico perimetro della procedura e delle prestazioni affidate mediante il contratto continuativo di cooperazione, finalizzata a verificare, con riguardo allo specifico perimetro della gara in questione, che:

- i subcontratti in argomento riguardino prestazioni di servizi e/o forniture;
- le attività regolate da tali subcontratti abbiano carattere sussidiario e secondario, complementare rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto, e quindi, in linea di massima, non coincidano, sotto il profilo dei contenuti, con la prestazione dedotta nel contratto di appalto principale;
- la "direzione giuridica" delle prestazioni previste da un contratto continuativo di cooperazione sia rivolta in favore dell'appaltatore e non del committente, sicché le medesime prestazioni dovranno risultare – in via generale e di continuità che prescinde dalla singola procedura di gara nel cui ambito vengono utilizzate – funzionali all'organizzazione dell'impresa appaltatrice;
- le prestazioni fornite all'appaltatore nell'ambito di siffatti subcontratti siano disciplinate sulla base di un accordo che deve essere sottoscritto prima della indizione della procedura di gara, pena la qualificazione e regolamentazione di tali accordi non come meri subcontratti, bensì come subappalti, con ogni conseguente effetto di legge in termini di vincoli, restrizioni e sanzioni in caso di violazione degli obblighi propri del subappalto.

**La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs.vo nr. 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.**

**Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Codice, l'Amministrazione assicurerà in tutti i casi che le medesime tutele normative ed economiche, relative all'applicazione dei CCNLL, siano garantite ai lavoratori in subappalto.**

L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'articolo 25 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

## **Articolo 9**

### **(Modifiche e varianti tecniche)**

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 120, commi 1, lettere a), b), c) e d), 2, 3, 5 e 7 del D. Lgs.vo nr. 36/2023, nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 3, lettere a) e b) e 7 del sopramenzionato articolo, il Responsabile Unico del Progetto provvederà a fornire formale autorizzazione ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del D. Lgs.vo nr. 36/2023, nell'ottica della successiva approvazione da parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dall'allegato II.14 sempre del cennato decreto legislativo.

Qualora dette modifiche, previa accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del "Responsabile Unico del Progetto".

## **Articolo 10**

### **(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)**

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs.vo nr. 36/2023, ha costituito una garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_, \_\_ pari al \_\_, \_\_ % dell'importo contrattuale, alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione è conforme allo schema tipo previsto nell'Allegato A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, nr. 193, recante "*Regolamento concernente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni*".

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti, ed in tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. Si precisa che la suddivisione per quote opera nei rapporti nei rapporti interni ai garanti medesimi, fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti dell'Amministrazione.

Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti dell'Amministrazione non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, fermo restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti dell'Amministrazione.

Le quote congiuntamente considerate ed indicate nelle singole garanzie fideiussorie ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 36/2023.

Nell'eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1° settembre 1993, nr. 385.

La garanzia dovrà essere corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. nr. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell'articolo 2703 del Codice Civile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: ***“Garanzia definitiva per l’atto negoziale avente ad oggetto “il rinnovo e la fornitura delle licenze software “PAESSLER PRTG Enterprise Monitor” per le esigenze del “Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (C.E.N.)” di Napoli” e del “Centro Informatico Continuità Operativa (C.I.C.O.)” di Bari, nonché funzionali al “Sistema NUE 112”, con connessi servizi di installazione e configurazione, supporto e***

*“contact center”, supporto specialistico, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, nonché formazione”.*

Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Articolo 11**

### **(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale).**

#### **11.1 – “Kick-off meeting”**

I ritardi maturati nelle attività di “Kick off meeting”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, per cause imputabili all’Impresa, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno solare di ritardo.

#### **11.2 – Consegna – Installazione – Configurazione**

I ritardi maturati nel completamento delle operazioni di consegna, installazione e configurazione, di tutte le licenze in fornitura, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.2, 4.bis.3 e 4.bis.4, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno solare di ritardo.

#### **11.3 – Approntamento alla verifica inventariale di conformità**

I ritardi maturati nella formalizzazione della comunicazione di approntamento alla verifica di conformità inventariale, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno solare di ritardo.

#### **11.4 – Servizio di supporto**

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” inerenti il servizio di supporto, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.1.1, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:

INDICATORE DEL SERVIZIO	VALORI DI SOGLIA	PENALE
Servizio di manutenzione (guasti bloccanti)	Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 8 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi	1 per mille dell'importo netto del contratto ogni ora di ritardo dalla "presa in carico".
Servizi di manutenzione (guasti non bloccanti)	Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 24 ore nel 95% dei casi ≤ 72 ore nel 5% dei casi	0,5 per mille dell'importo netto del contratto ogni ora di ritardo dalla "presa in carico".

### **11.5 – “Contact center”**

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” inerenti il “contact center”, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:

Valori di Soglia		Penali	
		Causale	Importi
Tempo Max Attesa	20 secondi nel 90% dei casi 60 secondi nel 10% dei casi	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	0,1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione
Chiamate Entranti perdute	Max 5%	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	0,1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

### **11.6 – “Servizio di supporto specialistico”**

Il ritardato o mancato espletamento del “servizio di supporto specialistico”, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.3, nel rispetto delle modalità e tempistiche concordate con ciascun Direttore dell’Esecuzione del contratto, comporterà l’applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,01 per mille del valore netto del contratto, nell’ipotesi di registrati ritardi, nonché pari allo 0,1 per

mille del medesimo valore netto del contratto, nell'ipotesi di mancata erogazione del servizio richiesto e non eseguito, oltre alla non erogazione dello specifico corrispettivo previsto.

#### **11.7 – “Piano Formativo” – “ Formazione”**

I ritardi maturati nella presentazione del “**Piano Formativo**”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.4, comporteranno l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,1 per mille del valore netto del contratto.

La mancata e/o parziale erogazione nel rispetto delle tempistiche programmate del servizio di formazione e/o l'erogazione delle sessioni formative con modalità non conformi al “**Piano di formazione**” approvato e/o con un grado di gradimento inferiore al minimo, di cui all'articolo 5, Paragrafi 5.4.1, previo accertamento del competente Direttore dell'esecuzione del contratto, comporterà, oltre all'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,1 per mille del valore netto del contratto, l'obbligo dell'Impresa di assicurare la ripetizione delle sessioni formative nelle previste modalità.

#### **11.8 - Termine essenziale**

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dal precedente capoverso, l'ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dal precedente capoverso, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell'articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale, all'esecuzione in danno dell'Impresa, nonché all'affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l'importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell'aggiudicatario ed all'incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

## **Articolo 12**

### **(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)**

#### **12.1 – “Rinnovo e fornitura delle licenze software, con connessa installazione e configurazione.**

##### **Quanto ad € ..... IVA esclusa.**

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta ed univoca approvazione della totalità dei certificati di positiva verifica di conformità inventariale, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta ed univoca approvazione della totalità dei certificati di verifica di conformità inventariale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

#### **12.2 - “Servizio di supporto specialistico” con rendicontazione “a giornata”**

##### **(Importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ , IVA al 22 % esclusa, con rendicontazione a giornata)**

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge

24/12/2007, nr. 244, da emettersi **annualmente** successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate, di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.1, rilasciata da ciascun Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento, corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate da ciascun Direttore dell'Esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo nr. 231/2002 e ss.mm.ii.

### **12.3 “Servizio di formazione”, con rendicontazione a corpo:**

**(Importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ , IVA al 22 % esclusa)**

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1 , commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, n. 244, da emettersi al termine dell'avvenuta erogazione delle previste sessioni di formazione, comunque corredata dalla certificazione di avvenuta, regolare esecuzione del servizio rilasciata da ciascun Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dal termine dell'avvenuta erogazione delle previste sessioni di formazione, comunque corredata dalla certificazione di avvenuta, regolare esecuzione del servizio rilasciata da ciascun Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

**In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, nr. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, nr. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze:**

- € \_\_\_\_\_, IVA compresa – anno 2025;
- € \_\_\_\_\_, IVA compresa – anno 2026;
- € \_\_\_\_\_, IVA compresa – anno 2027;
- € \_\_\_\_\_, IVA compresa - anno 2028.

Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il **numero CIG B1FE2F068A** , dovranno essere intestate a: **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni**, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), nonché trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con **codice IPA: U64LLU**.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**CODICE CIG B1FE2F068A**

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA' DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA

#### **12.4 - Clausola risolutiva espressa**

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, comma 8, della Legge nr. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

### **Articolo 13**

#### **(Vizi)**

L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, nr. 206.

Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

### **Articolo 14**

#### **(Clausola dell’Amministrazione più favorita)**

L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell’applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall’Amministrazione.

### **Articolo 15**

### **(Brevetti e diritti d'autore)**

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;

- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

## **Articolo 16**

### **(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, nr. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, nr. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, nr. 68 e successive modificazioni).

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs.vo nr. 36/2023, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

### **Articolo 17**

#### **(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali)**

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr.101.

In particolare, il personale dell'Impresa che, nell'ambito della realizzazione dei beni oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione ed indicati quali "elementi classificati riservati", dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

È fatto divieto al personale dell'Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell'Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto negoziale.

Ove l'Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d'impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche;

b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all'Amministrazione ed impiegati nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata, per conoscenza, all'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, al Servizio per le Tecnologie dell'Informazione e al Servizio Pianificazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.

L'Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell'Impresa ai fini dell'eventuale trattamento dei dati personali.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove l'Impresa sia chiamata eventualmente ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell'atto di designazione di cui all'Allegato 6 al relativo capitolato d'oneri.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente atto negoziale, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

#### **Articolo 18**

##### **(Decadenza e diritti dell'assuntore)**

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

#### **Articolo 19**

##### **(Recesso dell'Amministrazione)**

Ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs.vo nr. 36/2023, è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. nr. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, nr. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute Convenzioni stipulate da "CONSIP S.p.A.", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, nr. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da "Consip S.p.A.", delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge nr. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo nr. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, nr. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

## **Articolo 20**

### **(Controversie contrattuali)**

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

## **Articolo 21**

### **(Domicilio digitale)**

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa, in aderenza alle previsioni di cui al Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, nr. 120, dichiara il proprio domicilio digitale \_\_\_\_\_, ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

## **Articolo 22**

### **(Oneri fiscali)**

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

### **Articolo 23**

#### **(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)**

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, tramite PEC, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.8, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.1, 4.bis.2, 4.bis.3, 4.bis. 4 e 4.bis 5, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.1., Sottoparagrafo 5.1.1, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.2., Sottoparagrafo 5.2.1, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.4, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.4, Sottoparagrafo 5.4.1, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.8, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto – mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata tramite PEC – e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 6, comma 7;
- articolo 7, comma 4;
- articolo 8, ultimo comma;

- articolo 10, sestultimo comma;
- articolo 12, Paragrafo 12.4;
- articolo 17, ultimo comma;
- articolo 26, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

#### **Articolo 24**

##### **(Cessione del credito)**

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito. Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

#### **Articolo 25**

##### **(Salvaguardia dell'obsolescenza)**

È fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria. A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

#### **Articolo 26**

##### **(Risoluzione in caso di condanna penale)**

È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.

L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Articolo 27**

##### **(Spese inerenti al contratto)**

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
- b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- c) articolo 40 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, nr. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, nr. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica nr. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. È nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale nr. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e. mod. F24 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

## **Articolo 28**

### **(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)**

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Si allega il D.U.V.R.I statico.

## **Articolo 29**

### **(Patto di integrità)**

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità", predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge nr. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi

reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

### **Articolo 30**

#### **(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)**

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno", adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 nr. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, nr. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera nr. 75/2013 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

### **Articolo 31**

#### **(Clausola revisionale dei prezzi)**

In aderenza al comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo nr.36/2023, in considerazione della circostanza che sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere, il presente contratto prevede espressamente una specifica clausola di "revisione dei prezzi", al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze.

Le predette circostanze imprevedibili e concretamente eccezionali, la cui esistenza non può essere ricondotta ad aumenti del costo di fattori della produzione prevedibili nell'ambito del normale andamento dei relativi mercati, non devono generare lo scavalco del limite oltre il quale il corrispettivo dei contratti di durata possa subire, nel corso del tempo, aumenti incontrollati tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione degli atti negoziali medesimi, nell'ottica di operare un giusto bilanciamento tra normale alea contrattuale ed eccezionalità della situazione economica.

L'Amministrazione al fine di favorire la corretta attuazione del presente atto negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare le previsioni alle eventuali mutate circostanze, provvederà, su espressa richiesta dell'Impresa da rendersi sulla scorta del modulo allegato (**Allegato 14**) **“Istanza modifica condizioni economiche del contratto”**, ad avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale.

La determinazione della revisione prezzi sarà effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dal “Responsabile Unico del Progetto”, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.

### **Articolo 32**

#### **(Prevalenza delle clausole contrattuali)**

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

**Richiesto io, Ufficiale Rogante**, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto, sotto la mia visione, in formato elettronico, composto da n. .... pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà, e con me lo sottoscrivono con firma acquisita digitalmente, a norma di Legge.

Le stesse parti mi hanno espressamente esonerato dalla lettura degli allegati, come sopra elencati, ai sensi dell'art. 51 comma 2 nr. 8 della Legge 16.2.1913 nr. 89, dichiarando che il contenuto degli stessi è a loro noto, accettandone integralmente e senza alcuna riserva il contenuto con la sottoscrizione del presente atto.

L'Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dott.ssa ....., interviene al fine di acclarare la piena validità dei certificati che corredano le sottoscrizioni digitali apposte. Tanto si rende ai fini dell'art. 47-ter della L. 16/02/1913, nr. 89.

Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto

Per l'Amministrazione  
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Tommaso Tafuri)

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)

Per “ \_\_\_\_\_ ”  
IL \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(documento firmato digitalmente in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- Articolo 4 – Validità contrattuale;
- Articolo 4.bis –Avvio delle attività - Consegna– Installazione – Configurazione - Approntamento alla verifica inventariale e funzionale di conformità - Verifica inventariale e funzionale di conformità;
- Articolo 5 – Servizio di supporto e “Contact center” – Servizio di supporto specialistico - Piano di formazione - Servizio di formazione;
- Articolo 6 – Scioperi e cause di forza maggiore;
- Articolo 7 – Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale di conformità;
- Articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- Articolo 9 – Modifiche e varianti tecniche;
- Articolo 10 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- Articolo 11 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale
- Articolo 12 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 13 – Vizi;
- Articolo 14 – Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- Articolo 15 – Brevetti e diritti d’autore;
- Articolo 16 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- Articolo 17 – Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- Articolo 18 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
- Articolo 19 – Recesso dell’Amministrazione;
- Articolo 20 – Controversie contrattuali;
- Articolo 21 – Domicilio digitale;
- Articolo 22 – Oneri fiscali;
- Articolo 23 – Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- Articolo 24 – Cessione del credito;
- Articolo 25 – Salvaguardia dell’obsolescenza:

- Articolo 26 – Risoluzione in caso di condanna penale